Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 80 del 6 aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 63

BANCA D'ITALIA
E
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

COMUNICAZIONE 23 marzo 1998.

Modificazione al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA
E
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

COMUNICAZIONE 23 marzo 1998. — *Modificazione al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia:*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA
E
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

COMUNICAZIONE 23 marzo 1998.

Modificazione al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Fonti

1. – Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, delle Disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

2. – Il presente Regolamento costituisce parte integrante della disciplina che regola i rapporti fra la Cassa e gli aderenti.

Articolo 2

Circolari applicative

1. – La Cassa ha facoltà di emanare circolari applicative per definire gli aspetti operativi della propria attività.

CAPO II

MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. – Nel presente capo si intendono per:

Aderenti generali, aderenti individuali ed aderenti indiretti: i soggetti indicati nell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, delle Disposizioni;

At-The-Money: le opzioni il cui prezzo di esercizio sia esattamente pari al prezzo dell'attività sottostante;

Banca incaricata: la Banca incaricata dall'aderente generale od individuale di effettuare, nei confronti della Cassa, i movimenti tramite il conto di gestione e/o il conto accentrato in titoli e/o le operazioni presso il Servizio di compensazione e liquidazione;

Classe: l'insieme di serie di futures o di serie di opzioni aventi per oggetto la medesima attività sottostante;

Compensatore: l'aderente designato di cui all'art. 10 bis, commi 1 e 3, delle Disposizioni;

Decreto: il decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto 30 aprile 1997: il decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1997;

Disposizioni: le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992 concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia e successive modifiche ed integrazioni;

Futures su Indici di Borsa: gli strumenti finanziari derivati negoziati sull'IDEM, di cui al Regolamento della Borsa Italiana;

Futures su RIBOR ad un mese: gli strumenti finanziari derivati approvati dal Ministro del Tesoro con Decreto 30 aprile 1997;

Futures su titoli di Stato: gli strumenti finanziari derivati approvati dal Ministro del Tesoro, di cui all'art. 15, comma 1, del Decreto;

Giorno lavorativo: giorno di borsa aperta;

Gruppo di classi: l'insieme di classi di futures e di opzioni aventi per oggetto la medesima attività sottostante;

Gruppo di prodotti: due o più gruppi di classi per i quali le relative attività sottostanti hanno tra loro una correlazione di prezzo ritenuta sufficientemente significativa dalla Cassa per assoggettarli a margini iniziali ordinari, calcolati in modo integrato;

Intervallo del margine: la variazione percentuale massima giornaliera dei prezzi, sia in aumento sia in diminuzione, che la Cassa, tenute presenti le condizioni di mercato, considera appropriata per garantirsi dalle oscillazioni dei prezzi degli strumenti finanziari derivati nel caso di chiusura dei contratti in essere. Per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni e per i futures su RIBOR ad un mese l'intervallo del margine è riferito al valore nominale del futures medesimo; per i futures e le opzioni su Indici di Borsa , l'intervallo del margine è riferito al prezzo di chiusura del futures medesimo; per le opzioni ISOα l'intervallo del margine è riferito al prezzo di riferimento del titolo sottostante;

In-The-Money: le opzioni di tipo call o put il cui prezzo di esercizio sia rispettivamente minore o maggiore del prezzo dell'attività sottostante;

Margine di regolamento alla scadenza: il margine calcolato l'ultimo giorno di contrattazioni, per le posizioni contrattuali in futures su Indici di Borsa ed in futures su RIBOR da un mese , rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazioni;

Margine di variazione: il margine di cui all'art. 13 delle Disposizioni da applicarsi limitatamente ai contratti futures e di opzioni futures-style;

Negoziatore: l'aderente che, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1, delle Disposizioni, stipula un contratto uniforme a termine per conto di un proprio committente, senza intervenire nelle procedure di compensazione e garanzia;

Opzioni futures-style: le opzioni per le quali il regolamento del premio viene effettuato il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza o a quello di esercizio anticipato;

Opzioni stock-style: le opzioni per le quali il regolamento del premio viene effettuato il giorno lavorativo successivo a quello di contrattazione;

Opzioni su futures su titoli di Stato: gli strumenti finanziari derivati approvati dal Ministro del Tesoro, di cui all'art. 15, comma 1, del Decreto;

Opzioni su Indici di Borsa: gli strumenti finanziari negoziati sull'IDEM, di cui al Regolamento della Borsa Italiana;

Opzioni ISOα: gli strumenti finanziari derivati di opzione su singoli titoli azionari negoziati sull'IDEM, di cui al Regolamento della Borsa Italiana;

Out-of-The-Money: le opzioni di tipo call o put il cui prezzo di esercizio sia rispettivamente maggiore o minore del prezzo dell'attività sottostante;

Posizioni futures straddle: le posizioni futures della stessa classe di segno contrario su scadenze diverse;

Regolamento della Borsa Italiana: il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana SpA;

Regolamento per contante: la liquidazione delle posizioni in futures ed in opzioni rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, per le quali è previsto, nello schema contrattuale, il regolamento in contante (cash settlement) rispetto al prezzo di liquidazione fissato per l'attività sottostante;

Serie di futures: i futures con la medesima scadenza, aventi per oggetto la stessa attività sottostante;

Serie di opzioni: le opzioni, aventi per oggetto la stessa attività sottostante, il medesimo prezzo di esercizio, la medesima scadenza e il medesimo tipo di diritto (call o put);

Servizio di compensazione e liquidazione: il Servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 9 Aprile 1997.

Articolo 4

PROCEDURA E CONDIZIONI PER L'ADESIONE

1. – I soggetti che intendono aderire alla Cassa quali aderenti generali o individuali sottoscrivono l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente Regolamento, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti patrimoniali e organizzativi:
   a) patrimonio netto di cui all'art. 4 delle Disposizioni;

b) disponibilità di un conto di gestione ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;
c) disponibilità di un conto accentrato in titoli ovvero dichiarazione della società mediante la quale si intende movimentare il conto accentrato in titoli;
d) adesione al Servizio di compensazione e liquidazione ovvero esistenza di un accordo con una banca incaricata;
e) ammissione ad almeno uno dei mercati regolamentati in cui sono negoziati strumenti finanziari derivati.

2. - Ciascun aderente è tenuto ad avvalersi per i movimenti sul conto di gestione di una sola banca incaricata che deve essere aderente generale o individuale.

3. - La Cassa indica la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. La Cassa può altresì chiedere l'integrazione della documentazione presentata dal richiedente.

4. - La Cassa, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa, comunica al richiedente e al Comitato di Gestione e/o alla Borsa Italiana SpA l'esito della domanda, motivando le ragioni in caso di rigetto della stessa.

Articolo 5

PROCEDURA DI ADESIONE PER GLI ADERENTI INDIRETTI

1. - I soggetti che intendono aderire alla Cassa in qualità di aderente indiretto devono sottoscrivere l'apposito atto, secondo lo schema allegato al presente Regolamento dimostrando il possesso del requisito di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera e). Il richiedente deve altresì allegare l'accordo di cui allo schema allegato al presente Regolamento, previamente stipulato con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle Disposizioni.

2. - Ogni nuovo accordo concluso dall'aderente indiretto con altro aderente generale deve pervenire alla Cassa entro il giorno precedente a quello in cui ha effetto la sostituzione.

3. - Tutte le comunicazioni previste all'art. 9 delle Disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Articolo 6

SUSSISTENZA DEI REQUISITI

1. - L'aderente è tenuto a fornire le informazioni ed i documenti richiesti dalla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 6, delle Disposizioni entro 24 ore dalla richiesta, salvo diversa indicazione della Cassa stessa. In caso di mancata ottemperanza, la Cassa provvede a diffidare per iscritto l'aderente, assegnando un termine per la risposta. Copia della diffida è contestualmente inviata dalla Cassa al Comitato di Gestione e/o alla Borsa Italiana SpA.

2. - La mancata ottemperanza dell'aderente alla richiesta di fornire le informazioni ed i documenti a seguito della diffida di cui al comma 1 può essere considerata dalla Cassa equivalente alla perdita dei requisiti necessari per l'adesione, agli effetti di cui all'art. 4, comma 6, delle Disposizioni.

3. - Tutte le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 6, delle Disposizioni devono essere effettuate per iscritto.

Articolo 7

RECESSO

1. - Ogni aderente può recedere dall'adesione mediante apposita comunicazione scritta alla Cassa, indicando il termine da cui intende recedere e gli aderenti disposti ad assumere le posizioni contrattuali in essere alla data del recesso, ai sensi del successivo art. 21.

2. - La Cassa, verificate le posizioni contrattuali in essere a nome dell'aderente che intende recedere, può stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni stesse.

3. - Il recesso dell'aderente produce in ogni caso effetto ad avvenuta sistemazione delle posizioni contrattuali in essere.

Articolo 8

QUOTE E COMMISSIONI

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in Lire 36.000.000 (trentaseimilioni) per gli aderenti generali, in Lire 18.000.000 (diciottomilioni) per gli aderenti individuali e in Lire 6.000.000 (seimilioni) per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in:
   - Lire 500 (cinquecento) per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;
   - Lire 800 (ottocento) per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;
   - Lire 500 (cinquecento) per ogni contratto futures su RIBOR ad un mese stipulato sul mercato. Transitoriamente, fino al 30 giugno 1998 tale commissione è pari a Lire 300 (trecento);
   - Lire 500 (cinquecento) per ogni contratto futures su Indici di Borsa stipulato sul mercato. Transitoriamente, fino al 31 dicembre 1998 tale commissione è pari, per il MIDEX Futures, a Lire 300 (trecento);
   - Lire 800 (ottocento) per ogni contratto d'opzione su Indici di Borsa stipulato sul mercato;
   - Lire 200 (duecento) per ogni contratto d'opzione ISOα stipulato sul mercato.

3. - La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei sui titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.

4. - La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione è pari a:.
   - Lire 800 (ottocento) per ogni opzione su futures su titoli di Stato;
   - Lire 800 (ottocento) per ogni opzione su Indici di Borsa ;
   - Lire 200 (duecento) per ogni opzione ISOα.

Articolo 9

SEGNALAZIONE DELLE POSIZIONI

1. - Ai sensi dell'art. 12, comma 10, delle Disposizioni, a fronte di ogni negoziazione di opzioni, gli aderenti segnalano alla Cassa se la negoziazione apre o chiude una posizione sul conto terzi di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni.

2. – Dette segnalazioni sono effettuate per il tramite del sistema telematico di contrattazione al momento della negoziazione.

3. – La Cassa stabilisce altresì con proprie circolari ulteriori modalità e tempi per eventuali modifiche alle segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Articolo 10

MARGINI INIZIALI

Per gli aderenti generali ed individuali, le posizioni lorde lunghe per ciascuna serie di futures e ciascuna serie di opzioni sono compensate nell'ambito di ciascun conto con le posizioni lorde corte della stessa serie.

I margini iniziali di garanzia sono dovuti sulle posizioni nette, lunghe o corte, per ciascuna serie di futures e di opzioni, salvo quanto previsto al successivo art. 14, comma 2.a.

A) Margini iniziali per il gruppo di classi

La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle Disposizioni, i margini iniziali relativi al gruppo di classi con le modalità che seguono.

A.1) Margini futures su posizioni in consegna

Le posizioni contrattuali in futures su titoli di Stato che restano aperte alla fine dell'ultimo giorno di contrattazione determinano la posizione in consegna sulla quale viene applicato il margine su consegna nella misura stabilita dalla Cassa.

Le posizioni in consegna non concorrono al calcolo né delle posizioni futures straddle di cui alla successiva lettera A.2) né delle posizioni ordinarie di cui alla successiva lettera A.4).

A.2) Margini futures straddle

La posizione futures straddle è pari al minore tra il numero complessivo delle posizioni nette in acquisto e il numero complessivo delle posizioni nette in vendita per le diverse scadenze della stessa classe.

Sulla posizione futures straddle viene applicato il margine iniziale straddle nella misura definita dalla Cassa.

A.3) Margini su premio su posizioni in opzioni stock-style

Sulle posizioni nette (lunghe o corte) in opzioni stock-style si applica il margine su premio calcolato, per ciascuna serie di opzioni su Indici di Borsa , moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il valore del punto indice ; per ciascuna serie di opzioni ISOα, moltiplicando il numero delle posizioni nette per il relativo prezzo di chiusura e per il numero di azioni sottostanti .

Sulle posizioni esercitate/assegnate in opzioni ISOα, si applica il margine su premio calcolato per ciascuna serie di opzioni moltiplicando il numero delle posizioni esercitate/assegnate per la diffe-

renza tra il prezzo di esercizio dell'opzione ed il valore corrente di mercato dell'attività sottostante, definito come alla successiva lettera A.4), moltiplicata per il numero di azioni sottostanti.

Il margine su premio è considerato a debito (credito) dell'aderente con posizioni corte (lunghe) oppure assegnate (esercitate) In-The-Money oppure esercitate (assegnate) Out-of-The-Money. I margini su premio, rappresentati dai predetti crediti e debiti, sono utilizzati con le modalità di cui alla successiva lettera A.5).

I margini su premio per il gruppo di classi sono pari alla somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni serie di opzioni facenti parte del gruppo di classi.

A.4) Margini su posizioni nette, ordinarie in futures e in opzioni

Le posizioni nette lunghe e/o corte in futures che non concorrono a formare la posizione in consegna o la posizione futures straddle, sono denominate posizioni ordinarie nette.

Sulle posizioni ordinarie nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di futures, sulle posizioni nette (lunghe o corte) di ciascuna serie di opzioni e sulle posizioni esercitate/assegnate di ciascuna serie di opzioni ISOα facenti parte dello stesso gruppo di classi, si applicano margini iniziali ordinari calcolati come di seguito descritto.

La Cassa calcola il valore teorico di liquidazione delle predette posizioni ipotizzando, per ciascuna serie, che i prezzi dell'attività sottostante siano pari:

- al valore corrente di mercato maggiorato dell'intervallo del margine (limite superiore);
- al valore corrente di mercato diminuito dell'intervallo del margine (limite inferiore);
- ad ogni prezzo stabilito dalla Cassa, compreso tra il limite superiore ed il limite inferiore dell'intervallo del margine.

Il valore corrente di mercato è posto pari:

- per i futures su titoli di Stato e le relative opzioni, al prezzo di chiusura dei contratti futures su titoli di Stato;
- per i futures su RIBOR ad un mese, al relativo prezzo di chiusura;
- per i futures e le opzioni su Indici di Borsa , al valore del relativo Indice di Borsa sottostante calcolato, sui titoli che lo compongono, alla chiusura delle contrattazioni;
- per le opzioni ISOα, al prezzo di riferimento dell'attività sottostante determinato dalla Borsa Italiana SpA.

La Cassa determina per ciascun prezzo (individuato ai sensi del terzo capoverso) la differenza tra il corrispondente valore teorico di liquidazione e quello corrente di mercato dato dal prezzo di chiusura delle serie di futures e delle serie di opzioni assegnando, per le posizioni lunghe, un debito a carico dell'aderente in caso di differenza negativa e un credito in caso di differenza positiva e viceversa per le posizioni corte.

I crediti e i debiti relativi a ciascun prezzo, determinati come sopra, sono algebricamente sommati.

Il margine iniziale ordinario per il gruppo di classi è uguale al debito più elevato risultante dai calcoli di cui al presente comma relativi a ciascun prezzo oppure al margine minimo, se superiore, stabilito dalla Cassa e comunicato con proprie circolari.

A.5) Ammontare complessivo dei margini iniziali per il gruppo di classi

I margini iniziali complessivi sono uguali alla somma algebrica dei:

a) margini su consegna calcolati come previsto alla lettera A.1);
b) margini futures straddle calcolati come previsto alla lettera A.2);

c) margini su premio calcolati come previsto alla lettera A.3);

d) margini ordinari calcolati come previsto alla lettera A.4).

Qualora la somma algebrica dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero e tale eventuale credito viene utilizzato secondo le modalità di cui alle successive lettere B) e C).

B) Margini iniziali per il gruppo di prodotti

La Cassa calcola, distintamente per ciascun conto di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle Disposizioni, i margini iniziali relativi al gruppo di prodotti con le modalità che seguono, stabilendo con proprie circolari, quali gruppi di classi concorrono a formare un gruppo di prodotti.

1. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, i margini su premio vengono calcolati a livello di gruppo di prodotti, come somma algebrica dei margini su premio calcolati per ogni gruppo di classi.
2. Se un gruppo di classi fa parte di un gruppo di prodotti, il margine iniziale ordinario viene calcolato a livello di gruppo di prodotti come segue:
   a) per ciascun gruppo di classi, tutti i crediti vengono ridotti, applicando un fattore di compensazione per lo specifico gruppo di prodotti, determinato dalla Cassa e comunicato con proprie circolari;
   b) ciascun credito, ridotto come indicato alla precedente lettera a), e ciascun debito, calcolati in corrispondenza dei prezzi dell'attività sottostante di cui alla precedente lettera A.4), terzo capoverso, vengono sommati per ottenere i relativi costi/ricavi teorici netti di liquidazione;
   c) il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al costo teorico netto di liquidazione più elevato, qualora detto costo sia maggiore dell'importo dell'eventuale margine iniziale ordinario minimo calcolato secondo quanto previsto al successivo punto d); in caso contrario il margine iniziale ordinario per il gruppo di prodotti è uguale al predetto margine iniziale ordinario minimo;
   d) il margine iniziale ordinario minimo per il gruppo di prodotti è uguale alla somma dei margini iniziali ordinari minimi fissati per i gruppi di classe che compongono il gruppo di prodotti.
3. I margini iniziali complessivi per il gruppo di prodotti sono pari alla somma algebrica dei:
   - margini su consegna per i rispettivi gruppi di classi;
   - margini futures straddle per i rispettivi gruppi di classi;
   - margini su premio calcolati come indicato al comma 1;
   - margini ordinari calcolati come indicato al comma 2.

   Qualora la somma dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali è pari a zero e tale eventuale credito viene utilizzato secondo le modalità di cui alla successiva lettera C).

C) Margini iniziali tra gruppi di prodotti

Se le posizioni aperte nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 delle Disposizioni, si riferiscono a più gruppi di prodotti, i margini iniziali complessivi per ciascun conto sono pari alla somma algebrica dei margini iniziali a credito e a debito calcolati per ogni gruppo di prodotti.

Qualora la somma dei margini iniziali così determinati dovesse rappresentare un credito per l'aderente, l'importo dei margini iniziali su tale conto è pari a zero.

La Cassa, con apposite circolari, comunica i parametri, deliberati ai sensi dell'art. 12, comma 12, delle Disposizioni, utilizzati per il calcolo dei margini iniziali.

Articolo 11

PREZZO DI CHIUSURA

1. - Il prezzo di chiusura per i contratti di tipo futures e di tipo opzione è determinato dalla Cassa.

2. - Per i futures su titoli di Stato , le opzioni su futures su titoli di Stato e per i futures su RIBOR ad un mese, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi nell'ultimo minuto di contrattazioni. In mancanza, il prezzo di chiusura è pari all'ultimo prezzo concluso, purché compreso tra le ultime migliori proposte in denaro e in lettera o, diversamente, alla media delle ultime migliori proposte in denaro e in lettera.
Per le opzioni su futures su titoli di Stato negoziate nelle sedute precedenti per le quali non esistono ne quotazioni né contrattazioni, il prezzo di chiusura è fissato dalla Cassa sulla base della vo-latilità implicita del prezzo di chiusura dell'opzione con il prezzo di esercizio contiguo e più prossimo a quello At-The-Money.
Se la Cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura.

3. - Per i futures su Indici di Borsa il prezzo di chiusura è pari alla media, ponderata per le quantità, dei prezzi dell'ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato. In caso di elevata illiquidità sulle scadenze successive a quella più vicina, la suddetta percentuale può essere aumentata fino al 30%. In mancanza di contrattazioni, il prezzo di chiusura è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera degli ultimi dieci minuti di contrattazione.

4. - Per le serie di opzioni su Indici di Borsa e ISOα Out-of-The-Money, il prezzo di chiusura è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusi in un periodo, precedente la chiusura delle contrattazioni, di almeno dieci minuti.
In mancanza, il prezzo di chiusura è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro ed in lettera rilevate in un periodo di almeno dieci minuti, precedente l'ultima quotazione disponibile.
Per le serie di opzioni su Indici di Borsa e ISOα, già quotate nelle sedute precedenti, per le quali non esistano contrattazioni e non siano disponibili quotazioni, il prezzo di chiusura è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di chiusura della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'At-The-Money.
Per le serie di opzioni su Indici di Borsa e ISOα In-The-Money, il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità Put-Call.
Per le serie di opzioni su Indici di Borsa e ISOα At-The-Money di tipo call, il prezzo di chiusura viene calcolato secondo le regole di cui sopra per le serie Out-of-The-Money.

Per le serie At-The-Money di tipo put, il prezzo di chiusura è determinato utilizzando la parità Put-Call.

5. - I prezzi di chiusura sono comunicati dalla Cassa agli aderenti per il tramite dei sistemi telematici di contrattazione.

6. - Se la Cassa ritiene che il prezzo di chiusura come sopra determinato per i contratti sia di tipo futures, sia di tipo opzione, non sia rappresentativo delle condizioni di mercato esistenti al momento della conclusione delle contrattazioni, essa può determinare un diverso prezzo di chiusura, tenuto conto anche dei rispettivi valori teorici.

Articolo 12

CALCOLO DEI MARGINI DI VARIAZIONE GIORNALIERI

1. – Il margine di variazione per ciascuna serie di futures e serie di opzioni futures-style è pari a:
   a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata e quello calcolato al prezzo di chiusura della giornata precedente;
   b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di negoziazione e il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata precedente;
   c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il controvalore calcolato al prezzo di negoziazione e il controvalore calcolato al prezzo di chiusura della giornata stessa;
   d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i controvalori calcolati ai prezzi di negoziazione.

   Ai fini del calcolo di cui alle lettere a), b), c) e d) precedenti:
   - la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di variazione ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa;
   - per i futures su titoli di Stato, l'ultimo giorno di contrattazione viene utilizzato il prezzo di regolamento alla consegna determinato dal Comitato di Gestione.

Articolo 13

ATTIVITA AMMESSE PER LA COSTITUZIONE DEI MARGINI

1. – I margini iniziali dovuti dagli aderenti generali e individuali a garanzia delle posizioni in essere possono essere costituiti da titoli di Stato o da contante. Le specie di titoli ammessi, l'ammontare minimo ammesso e il relativo scarto di garanzia sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposita circolare.

2. – Il margine di variazione è dovuto in contante.

Articolo 14

ATTIVITA AMMESSE IN GARANZIA

1.a. Se i titoli di Stato vengono depositati entro le ore 16.00 in uno dei conti accentrati in titoli di cui al comma 1.b aperti a nome della Cassa, sono utilizzabili a partire dal giorno della costituzione del deposito per coprire i margini iniziali dovuti, calcolati dalla Cassa alla chiusura delle contrattazioni. La Cassa può stabilire il termine a partire dal quale gli stessi non costituiscono più valida garanzia. I titoli di Stato sono trasferiti dal conto accentrato dell'aderente al corrispondente conto accentrato della Cassa secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

1.b. Per ogni aderente generale ed individuale la Cassa dispone di un conto accentrato in titoli proprio e/o di un conto terzi dove vengono registrati i titoli di Stato costituiti a garanzia ai sensi del presente articolo. Per gli aderenti generali, nel conto terzi vengono registrati anche i titoli di Stato costituiti a garanzia delle posizioni relative ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni.

1.c. Ai fini del calcolo delle garanzie costituite, la Cassa registra nella propria procedura i titoli di Stato contabilizzati nei conti accentrati in titoli di cui al comma 1.b, mantenendo la distinzione tra conti proprio e terzi. Il controvalore dei titoli di Stato costituiti a garanzia su un conto eccedente l'importo necessario non puo essere utilizzato per coprire i margini iniziali dovuti dall'aderente sull'altro conto.

1.d. Se il controvalore dei titoli di Stato costituiti a garanzia in un conto è di ammontare superiore ai margini iniziali dovuti, l'aderente, entro le ore 11.00, può chiedere alla Cassa la restituzione dei titoli eccedenti o il loro trasferimento all'altro conto accentrato in titoli di cui al comma 1.b.

1.e. Le cedole maturate e le somme eventualmente derivanti dal rimborso a scadenza dei titoli di Stato costituiti a garanzia nei conti accentrati in titoli proprio e terzi di cui ai precedenti commi vengono accreditate sul conto di gestione dell'aderente ovvero della banca incaricata.

2.a L'aderente che, nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni, abbia posizioni corte in opzioni ISOα di tipo call può depositare presso la Cassa, a garanzia degli obblighi di consegna, i titoli azionari sottostanti.
Le predette posizioni - "posizioni coperte" - vengono detratte dalle posizioni corte nette determinate ai sensi del primo capoverso dell'art. 10 e non sono assoggettate al calcolo dei margini iniziali.

2.b Le modalità di costituzione in deposito dei titoli azionari, l'ammontare minimo ammesso ed i criteri di allocazione a fronte delle posizioni aperte, sono stabiliti dalla Cassa e comunicati con apposite circolari.

Articolo 15

COSTITUZIONE DI DEPOSITI IN CONTANTE

1. – Se il contante viene costituito dall'aderente entro le ore 16.00 mediante deposito sul conto di gestione della Cassa, lo stesso è utilizzabile per coprire gli importi dovuti alla Cassa alla chiusura delle contrattazioni del giorno di deposito. Il deposito avviene secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

2. – La Cassa registra le somme così depositate aprendo a nome di ogni aderente generale ed individuale, un conto proprio e/o un conto terzi. Per gli aderenti generali, le disponibilità depositate sul conto terzi possono essere utilizzate anche per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti proprio - aderente indiretto e terzi - aderente indiretto, di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni.

3. – Le disponibilità così costituite possono essere utilizzate unicamente per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1 e 2, delle Disposizioni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 16 e 17. Le disponibilità in essere su un conto non possono essere usate per far fronte agli oneri relativi alle posizioni registrate nell'altro conto.

4. – L'aderente entro le ore 11.00 può chiedere alla Cassa la restituzione del contante depositato in un conto che ecceda quello necessario a coprire i margini iniziali dovuti ai sensi dell'art. 16, o il suo trasferimento all'altro conto di cui al comma 2. I movimenti vengono effettuati lo stesso giorno in cui vengono richiesti.

5. – Sulle disponibilità costituite ai sensi del presente articolo, la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Articolo 16

MARGINI INIZIALI COSTITUITI DA CONTANTE

1. – Se il controvalore dei titoli costituiti a garanzia distintamente per il conto terzi e per il conto proprio non e sufficiente a coprire interamente il relativo margine iniziale dovuto, le disponibilità in contante esistenti nei singoli conti di cui all'art. 15, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti proprio e terzi.

Articolo 17

CONTANTE DA VERSARE GIORNALMENTE

1. – Alla fine di ogni giornata di contrattazione la Cassa calcola l'ammontare complessivo che ogni aderente generale e individuale deve versare o ricevere. Questo ammontare viene calcolato distintamente per i conti proprio e terzi e comunicato agli aderenti, tramite il sistema di contrattazione. Per gli aderenti generali, nel conto terzi confluiscono anche gli importi relativi ai conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni. Per il conto proprio e il conto terzi devono essere effettuati pagamenti distinti.

2. – Per la determinazione del contante da versare di cui al comma 1 vengono presi in considerazione gli importi derivanti dal calcolo dei margini di variazione ed i premi relativi ad opzioni, a credito o a debito dell'aderente e, periodicamente, i margini di regolamento alla scadenza, le commissioni, le quote di adesione, gli eventuali interessi di cui all'art. 15, comma 5, e le eventuali somme ad altro titolo dovute alla Cassa secondo quanto stabilito con proprie circolari dalla Cassa stessa. Nel caso in cui il controvalore dei titoli costituiti a garanzia e le disponibilità in contante, di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16 siano insufficienti a coprire i margini iniziali dovuti di cui al precedente art. 10, la differenza viene considerata dalla Cassa in tale calcolo. La parte delle disponibilità in contante costituite ai sensi dell'art. 15 che eccede l'importo necessario a coprire i margini iniziali è utilizzata per far fronte ad eventuali pagamenti relativi al margine di variazione, alle commissioni, alle quote di adesione e alle eventuali altre somme ad altro titolo dovute alla Cassa.

3. – I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati dagli aderenti sul conto di gestione della Cassa stessa. I pagamenti agli aderenti vengono effettuati dalla Cassa mediante accrediti sul conto di gestione dell'aderente stesso ovvero su quello della banca incaricata.

4. – I pagamenti effettuati dagli aderenti o l'utilizzo delle disponibilità in contante in eccesso vengono imputate nell'ordine alle commissioni, alle quote di adesione, alle altre somme eventualmente dovute alla Cassa, nonché all'integrazione del margine iniziale, ai margini di variazione, ai premi relativi ad opzioni e ai margini di regolamento alla scadenza.

Articolo 18

MARGINI AGGIUNTIVI INFRAGIORNALIERI

1. – Ai sensi dell'art. 14, comma 1, delle Disposizioni, la Cassa ha la facoltà di richiedere margini aggiuntivi infragiornalieri, nel caso di ampie oscillazioni dei prezzi degli strumenti finanziari derivati rispetto ai prezzi di chiusura del giorno precedente, agli aderenti individuati in relazione all'entità dell'esposizione complessiva e, in ogni altro caso in cui un aderente abbia assunto, nel corso della giornata di negoziazione, una posizione di rischio complessiva considerata dalla Cassa elevata.

2. – Nei casi di cui all'art. 14. comma 2. delle Disposizioni. la Cassa, dopo aver sospeso le negoziazioni, richiede margini aggiuntivi infragiornalieri a tutti gli aderenti generali ed individuali.

3.a – L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri è pari alla somma algebrica dei premi, dei margini iniziali e di variazione calcolati su tutte le posizioni contrattuali dell'aderente, valorizzate ai prezzi registrati sui mercati in un dato momento fissato dalla Cassa.

3.b Qualora la Cassa ritenga che l'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri calcolati con le modalità di cui al precedente comma 3.a, non sia adeguato rispetto all'esposizione dell'aderente, la Cassa richiederà margini aggiuntivi infragiornalieri pari ad una percentuale, stabilita di volta in volta dalla Cassa stessa, dei margini iniziali richiesti prima dell'apertura delle negoziazioni.

4. – Ai fini della copertura dei margini aggiuntivi infragiornalieri, calcolati come indicato al precedente comma 3. la Cassa utilizza il contante e i titoli depositati, di cui agli artt. 14 e 15.

5. – L'importo dei margini aggiuntivi infragiornalieri non coperto dalle garanzie di cui al precedente comma 4. è dovuto esclusivamente in contante, entro i termini di volta in volta stabiliti dalla Cassa stessa.

6. – In caso di mancato versamento, nei termini fissati dalla Cassa, dei margini aggiuntivi infragiornalieri dovuti in contante, la Cassa sospende l'aderente ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni.

Articolo 19

SEGNALAZIONI AGLI ADERENTI

1. – Dopo la chiusura di ogni giornata di contrattazione la Cassa invia, tramite i sistemi telematici di contrattazione, una serie di tabulati ad ogni aderente generale ed individuale. Questi tabulati evidenziano, separatamente per ciascun conto, gli estremi dei contratti stipulati durante la giornata, i contratti trasferiti e/o ricevuti ai sensi dell'art. 10 bis delle Disposizioni, la posizione netta di fine giornata e della giornata precedente, i contratti di opzione esercitati ovvero assegnati, il dettaglio delle garanzie costituite in titoli e in contante, i margini iniziali dovuti, i margini di variazione, i premi relativi ad opzioni, i margini di regolamento alla scadenza e la composizione dell'ammontare del contante da versare di cui al precedente art. 17.

Articolo 20

ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI CONCLUSE

1. – I contratti stipulati sui mercati di cui al presente capo sono annullati dalla Cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle Disposizioni, a seguito di un'apposita comunicazione del Comitato di Gestione, per i contratti aventi come attività sottostante titoli di Stato o tassi di interesse, o della Borsa Italiana SpA per i contratti aventi come attività sottostante altri valori mobiliari, che ne specifichi le controparti e gli estremi.

Articolo 21

TRASFERIMENTO DI CONTRATTI E DI POSIZIONI

1.a. Ai sensi dell'art. 10 bis delle Disposizioni, i contratti stipulati da un aderente negoziatore per conto di un proprio committente e trasferiti automaticamente per il tramite del sistema telematico di con-

trattazione ad un aderente compensatore designato dal committente stesso, sono registrati direttamente nel conto terzi dell'aderente compensatore.
La qualifica di aderente compensatore designato può essere assunta soltanto dagli aderenti generali e dagli aderenti individuali ;

1.b. il trasferimento automatico di contratti deve essere segnalato alla Cassa esclusivamente per mezzo del sistema telematico di contrattazione contestualmente alla negoziazione del contratto sul mercato; la Cassa stabilisce altresì con proprie circolari ulteriori modalità per il trasferimento dei contratti.

1.c. per le operazioni di cui ai commi precedenti, l'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni, nonché le controversie di qualunque natura, non possono essere fatte valere nei confronti della Cassa.

2.a. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, delle Disposizioni, è consentito il trasferimento di posizioni contrattuali, relative a negoziazioni effettuate nel corso di giornate di contrattazioni precedenti al giorno della richiesta, dal conto di un aderente a quello di un altro aderente e tra i conti dell'aderente generale di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni con le limitazioni indicate alla lettera b) seguente;

2.b. non sono consentite le seguenti fattispecie di trasferimento di posizioni contrattuali:
- dal conto proprio e dal conto "proprio - aderente indiretto";
- dal conto terzi di un aderente al conto proprio del medesimo aderente;
- dal conto dell'aderente generale "terzi - aderente indiretto" a "proprio - aderente indiretto" medesimo;

2.c. al fine di effettuare il trasferimento di cui alla lettera a), l'intestatario del conto dal quale la posizione deve essere trasferita e quello del conto nel quale la posizione stessa deve essere registrata devono fare una comunicazione scritta alla Cassa. Qualora la richiesta di trasferimento interessi, i conti "terzi - aderente indiretto" e "proprio - aderente indiretto", di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni, anche l'aderente indiretto dovrà dare comunicazione scritta alla Cassa. Per le richieste pervenute alla Cassa entro il termine da essa stabilito con proprie circolari, la Cassa effettua il trasferimento nel medesimo giorno e lo evidenzia alle parti interessate nelle segnalazioni di cui all'art. 19. Il trasferimento di posizioni contrattuali relative a futures e opzioni futures-style viene effettuato al prezzo di chiusura della giornata di contrattazione precedente a quella in cui il trasferimento viene eseguito dalla Cassa.

3.a. Se un aderente indiretto raggiunge un accordo ai sensi dell'art. 9 delle Disposizioni e dell'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, con un nuovo aderente generale, sarà l'aderente indiretto stesso a richiedere alla Cassa il trasferimento delle posizioni esistenti sul o sui conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni al nuovo aderente generale con il preventivo accordo di quest'ultimo, che deve essere comunicato alla Cassa.

Articolo 22

REGISTRAZIONE DELLE POSIZIONI DEGLI ADERENTI INDIRETTI DA PARTE DEGLI ADERENTI GENERALI

1. – Ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle Disposizioni, gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:
   - in un conto "terzi", nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;
   - in un conto "proprio", nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

2. – Al fine di consentire agli aderenti generali di ottenere l'ammontare dei margini iniziali di cui all'art. 10, le posizioni contrattuali di cui ai conti "terzi - aderente indiretto" sono registrate in uno dei modi descritti nelle seguenti lettere a) e b). Queste registrazioni saranno fatte in base ad apposite segnalazioni giornaliere effettuate dall'aderente indiretto all'aderente generale dopo la chiusura delle contrattazioni. Queste segnalazioni dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla tenuta dei conti di cui alle seguenti lettere. Le forme, i tempi e le modalità di tali segnalazioni saranno concordate tra le parti.
   a) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti, che determinano l'apertura di posizioni per conto dei propri clienti, sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni aperte aderente indiretto". I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti, che determinano la chiusura delle posizioni precedentemente poste in essere, sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni chiuse aderente indiretto". La registrazione può limitarsi ad evidenziare l'ammontare complessivo giornaliero di tali contratti. L'ammontare dei margini iniziali è calcolato in base alle posizioni aperte risultanti alla fine della giornata precedente alle quali vengono sommate le operazioni di apertura e sottratte le operazioni di chiusura effettuate nella giornata.
   b) I contratti stipulati dagli aderenti indiretti per conto dei propri clienti sono registrati dall'aderente generale in un conto "terzi - posizioni lunghe aderente indiretto" o in un conto "terzi - posizioni corte aderente indiretto". In questi due conti vengono rispettivamente riportate le posizioni aperte in acquisto e in vendita complessive risultanti a fine giornata. Queste posizioni vengono determinate dall'aderente indiretto sommando le posizioni in acquisto e in vendita rimaste aperte a fine giornata in ciascuno dei conti intestati ai propri committenti.

Articolo 23

PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIMENTO

1. – Al fine di realizzare le posizioni contrattuali di un aderente inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 1 e 2, delle Disposizioni, la Cassa:
   a) sospende l'aderente stesso dalle contrattazioni e dalle funzioni di cui agli artt. 6, 7 e 10 bis delle Disposizioni e verifica le posizioni nette in essere registrate in ciascuno dei conti dell'aderente inadempiente;
   b) incarica un aderente di realizzare tali posizioni nette sul mercato, effettuando operazioni distinte se più conti sono interessati dalla procedura;
   c) chiude, in base alle comunicazioni effettuate dall'aderente di cui alla lettera b), i conti dell'aderente inadempiente, trasferendo i contratti stipulati ai sensi della lettera b) sul o sui conti dell'aderente inadempiente;
   d) calcola l'ammontare dovuto complessivamente dall'aderente inadempiente per ciascun conto, derivante dalla somma algebrica degli importi relativi alle operazioni di cui alle lettere b) e c), degli importi non pagati che hanno dato luogo all'inadempienza stessa, delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Cassa nonché delle spese da quest'ultima sostenute.

2. – Per coprire l'ammontare dovuto dall'aderente, calcolato ai sensi della lettera d) del comma 1, la Cassa utilizza eventuali disponibilità in contante costituite dall'aderente stesso ai sensi del precedente art. 15. In caso di insufficienza di queste, la Cassa procede alla vendita delle eventuali disponibilità in titoli costituite dall'aderente ai sensi del precedente art. 14.

3. – Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate distintamente per il conto proprio e terzi dell'aderente. Se le disponibilità in contante e le garanzie in titoli costituite nel conto terzi dell'aderente non sono sufficienti a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa, possono essere usate a questo fine eventuali disponibilità in titoli o in contante costituite nel conto proprio dell'aderente, che eccedono l'importo necessario a coprire l'ammontare dovuto alla Cassa relativamente a quest'ultimo conto.
Eventuali disponibilità in eccesso o disponibilità in contante costituite nel conto terzi non possono essere, invece, usate per coprire debiti derivanti dalla chiusura del conto proprio. Per gli aderenti generali, nell'ambito del conto terzi vengono inclusi anche i debiti e/o i crediti derivanti dall'eventuale chiusura dei conti di cui all'art. 11, comma 2, delle Disposizioni.

4. – Qualora un aderente non adempia agli obblighi di liquidazione del contratto quando lo stesso implichi la consegna dei titoli, la Cassa utilizza le disponibilità di cui al comma 2 per acquistare i titoli da consegnare in luogo dell'aderente inadempiente.

5. – Al termine delle procedure di cui al presente articolo, le disponibilità in contanti e in titoli eccedenti l'importo necessario a coprire l'ammontare di cui al comma 1, lettera d), vengono restituite dalla Cassa all'aderente inadempiente.

Articolo 24

INADEMPIMENTO DI UN ADERENTE INDIRETTO

1. – Nei casi di cui all'art. 15, comma 3, delle Disposizioni, l'aderente generale dà immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni e delle funzioni di cui agli artt. 8 e 10 bis delle Disposizioni.
Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale è disposto ad assumersi le posizioni registrate nel conto terzi - aderente indiretto.

2. – La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale realizza sul mercato le posizioni di cui al conto proprio - aderente indiretto, a valere sul proprio conto terzi. L'aderente generale comunica quindi gli estremi dei contratti stipulati alla Cassa che procede al trasferimento delle relative posizioni dal conto terzi dell'aderente generale al conto proprio dell'aderente inadempiente.

3. – Se l'aderente generale è disposto ai sensi del comma 1 ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto terzi - aderente indiretto, la Cassa provvede al loro trasferimento. Se l'aderente generale non intende assumersi tali posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per un lasso di tempo non superiore a 3 ore, per consentire alla Cassa di verificare la disponibilità di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c), delle Disposizioni. La Cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verrà trasferita ad altro aderente.

4. – Nel caso in cui a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto terzi - aderente indiretto sia trasferita ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operatività per conto terzi.

Articolo 25

ESERCIZIO ANTICIPATO

1. – L'aderente che intenda esercitare anticipatamente rispetto alla scadenza un contratto di opzione, ove tale facoltà sia prevista dal relativo schema contrattuale, deve notificarlo alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro l'orario di chiusura del mercato.

2. – I contratti d'opzione possono essere esercitati soltanto per un'unità di contrattazione, così come definita negli schemi negoziali, o per suoi multipli interi.

3. – La notifica di esercizio è considerata nulla qualora la negoziazione con la quale si è aperta la posizione venga annullata ai sensi dell'art. 10, comma 6, delle Disposizioni, nello stesso giorno in cui è stata inviata la notifica.

4. – La notifica di esercizio correttamente inviata alla Cassa è accettata con decorrenza dalla stessa data di invio, con conseguente assegnazione dell'attività sottostante, ove prevista dal rispettivo schema contrattuale, il giorno stesso della notifica. Le notifiche di esercizio accettate dalla Cassa saranno assegnate secondo criteri casuali agli aderenti che alla fine della giornata di contrattazione abbiano posizioni corte aperte della stessa serie di opzioni a cui si riferisce la notifica di esercizio, rilevate sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 9.

5. – Gli avvisi di assegnazione saranno inviati agli aderenti interessati entro l'orario di apertura del mercato il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte della Cassa della notifica di esercizio.

6. – La facoltà di esercizio anticipato delle opzioni ISOα è sospesa, secondo quanto stabilito dalla Borsa Italiana SpA:
   a) il giorno lavorativo precedente quello di distribuzione dei dividendi del titolo sottostante l'opzione ISOα;
   b) il giorno lavorativo precedente quello in cui vengono effettuate le operazioni sul capitale, relative al titolo sottostante l'opzione ISOα;

Articolo 26

ESERCIZIO ALLA SCADENZA

1. – Immediatamente dopo il termine delle negoziazioni per la serie in scadenza, la Cassa invia agli aderenti generali ed individuali una segnalazione di esercizio automatico indicante, separatamente per ciascuno dei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, delle Disposizioni, tutti i contratti di opzione in scadenza e il prezzo dell'attività sottostante utilizzato dalla Cassa come indicato al successivo comma 3, evidenziando le opzioni In-The-Money che, salvo quanto previsto al comma 2, saranno automaticamente esercitate.

2. – Ogni aderente può fornire alla Cassa istruzioni per l'esercizio delle posizioni in scadenza, ovvero di rinuncia dell'esercizio - esercizio per eccezione -, diverse da quanto risulta dalla stessa segnalazione. Le suddette istruzioni di esercizio per eccezione devono essere inviate alla Cassa per il tramite del sistema telematico di contrattazione entro il termine stabilito dalla Cassa stessa e comunicato con proprie circolari.

3. - In assenza di istruzioni da parte dell'aderente, la Cassa procederà all'esercizio automatico delle opzioni In-The-Money, così come indicate nella segnalazione di esercizio.

4. - Le assegnazioni dell'attività sottostante, ove previste dallo schema contrattuale, avvengono il giorno stesso dell'esercizio. Il regolamento per contante, ove previsto dallo schema contrattuale, del differenziale tra il prezzo di esercizio e il prezzo di regolamento alla scadenza, avviene il giorno lavorativo successivo al giorno di esercizio. Per le opzioni In-The-Money tale importo rappresenta un credito per l'aderente che esercita l'opzione ed un debito per l'aderente assegnato.
La liquidazione delle opzioni il cui schema contrattuale prevede la consegna dell'attività sottostante avviene con le modalità di cui al successivo art. 27.

5. - Nei casi di cui al comma 2, la Cassa assegna, secondo criteri casuali, l'attività sottostante oppure addebita il differenziale di cui al comma precedente, ad una controparte che abbia posizioni corte aperte della stessa serie di contratti di opzione.

Articolo 27

LIQUIDAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CON CONSEGNA FISICA DELL'ATTIVITA SOTTOSTANTE

1.a. Gli aderenti che al termine dell'ultimo giorno di contrattazione presentano posizioni contrattuali aperte su futures su titoli di Stato, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite del Servizio di compensazione e liquidazione, anche avvalendosi dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del Decreto e dai commi successivi.

1.b. Entro le tre ore successive alla chiusura del mercato, nell'ultimo giorno di contrattazione dei futures, gli aderenti generali ed individuali segnalano alla Cassa le posizioni lorde complessive, sia in acquisto sia in vendita, sottostanti alla posizione netta finale. Gli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita devono altresì segnalare alla Cassa quali titoli, tra quelli compresi nel paniere di cui allo schema contrattuale, intendono consegnare. Le indicazioni fornite impegnano irrevocabilmente l'aderente.
Qualora i titoli da consegnare siano più di uno, la Cassa procede all'abbinamento delle posizioni in consegna e in ritiro secondo criteri casuali.

1.c. Entro le ore 9.00 del terzo giorno lavorativo antecedente quello di liquidazione, la Cassa:
- conferma agli aderenti che presentano posizioni aperte in vendita, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale;
- comunica agli aderenti che presentano posizioni aperte in acquisto, ovvero alla banca incaricata, gli estremi dei titoli che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, calcolato secondo i criteri previsti dallo schema contrattuale.

1.d. Le segnalazioni vengono presentate al Servizio di compensazione e liquidazione dalla Cassa, anche per conto dell'aderente controparte, nonché dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), con riferimento alla liquidazione giornaliera coincidente con la data di liquidazione prevista dallo schema contrattuale e secondo le modalità comunicate dalla Cassa con proprie circolari.

2.a. Gli aderenti con posizioni in opzioni ISOα esercitate/assegnate, sono tenuti al regolamento delle operazioni per il tramite del Servizio di compensazione e liquidazione, anche avvalendosi dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

2.b. Entro le ore 9.00 del quarto giorno lavorativo antecedente quello di liquidazione, la Cassa:

a) conferma, agli aderenti in consegna di titoli, gli estremi dei titoli stessi che l'aderente deve consegnare e comunica il controvalore da ricevere, pari al numero di posizioni moltiplicato per il prezzo di esercizio e per il numero di azioni sottostanti;

b) conferma, agli aderenti in ritiro di titoli, gli estremi dei titoli stessi che l'aderente deve ritirare e il controvalore che l'aderente deve pagare, pari al numero di posizioni moltiplicato per il prezzo di esercizio e per il numero di azioni sottostanti.

2.c. Le segnalazioni vengono presentate al Servizio di compensazione e liquidazione dalla Cassa, anche per conto dell'aderente controparte, nonché dell'eventuale banca incaricata di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), con riferimento alla liquidazione a contante garantita coincidente con la data di liquidazione prevista dallo schema contrattuale e secondo le modalità comunicate dalla Cassa con proprie circolari.

3.a. Nessuna segnalazione va effettuata al Servizio di compensazione e liquidazione da parte degli aderenti di cui ai commi 1.a. e 2.a.

3.b. Nel caso in cui l'aderente in consegna di titoli abbia preventivamente depositato presso la Cassa i titoli azionari sottostanti ai sensi dell'art. 14, comma 2.a., l'obbligo di consegna si intenderà assolto e la Cassa non presenterà la corrispondente segnalazione al Servizio di compensazione e liquidazione.

3.c. Per i contratti futures su titoli di Stato il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la liquidazione giornaliera; per i contratti di opzioni ISOα il regolamento dei titoli e del contante avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la liquidazione a contante garantita.

Articolo 28

LIQUIDAZIONE DEI CONTRATTI FUTURES CON REGOLAMENTO PER CONTANTE

1. – Le posizioni contrattuali in futures rimaste aperte al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, il cui schema contrattuale prevede il regolamento per contante, sono liquidate con l'applicazione del margine di regolamento alla scadenza.
La liquidazione del margine di regolamento alla scadenza avviene il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione.

2. – Il margine di regolamento alla scadenza per ciascuna serie di futures è pari a:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenzatra:
   - il valore al prezzo di liquidazione, determinato, per i futures su Indici di Borsa dalla Borsa Italiana SpA e per il futures su RIBOR ad un mese dal Comitato di Gestione

   e:

   - il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali aperte nel corso dell'ultimo giorno di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di liquidazione di cui alla lettera a), primo alinea.
Ai fini del calcolo di cui alle lettere a) e b) la posizione netta ha segno negativo se la posizione è in vendita e segno positivo se è in acquisto. Il margine di regolamento alla scadenza ha segno positivo se deve essere ricevuto dall'aderente e segno negativo se deve essere versato alla Cassa.

Art. 29

RETTIFICHE

1. – In occasione di operazioni sul capitale o di distribuzioni straordinarie di dividendi riferite a titoli sottostanti le opzioni ISOα, la Cassa, per ogni posizione aperta in opzioni ISOα, effettuerà, in conformità con quanto stabilito di volta in volta dalla Borsa Italiana SpA, le opportune rettifiche del prezzo di esercizio, del numero di azioni sottostanti, della tipologia di attività sottostante e del numero di posizioni aperte.

CAPO III

FONDO DI GARANZIA DELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE

Articolo 30

MARGINI

1. – I margini di cui . all'art. 17, comma 4, delle Disposizioni, possono essere costituiti, in contante o per il tramite di fideiussione cauzionale rilasciata da una banca che dispone di un conto di gestione intrattenuto presso la Banca d'Italia.

2. – I margini di cui al comma 1, la cui misura è comunicata dalla Cassa, devono essere costituiti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo bancario precedente quello di avvio dell'operatività. Le variazioni in aumento dei margini devono essere costituite entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente a quello di decorrenza, comunicato dalla Cassa; quelle in diminuzione sono rese disponibili il giorno di decorrenza stesso.

Articolo 31

VERSAMENTO E RESTITUZIONE DEI MARGINI IN CONTANTE

1. – Il versamento dei margini in contante deve essere effettuato sul conto di gestione della Cassa intrattenuto presso la Banca d'Italia.

   I soggetti che non dispongono di un conto di gestione e che intendono effettuare il versamento dei margini in contante, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con una sola "banca incaricata", titolare del citato conto, per la movimentazione del contante.

2. – Non è consentito costituire presso la Cassa disponibilità in contante in eccesso rispetto alla misura dei margini stabiliti dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Il contante che risulta in eccesso rispetto al margine dovuto è accreditato dalla Cassa sul conto di gestione dell'aderente o dell'eventuale "banca incaricata". Per la determinazione del contante in eccesso si tiene conto dell'eventuale fideiussione prestata.

3. – Ai sensi . dell'art. 17, comma 5, delle Disposizioni, i margini in contante sono restituiti mediante accredito del conto di gestione dell'aderente o dell'eventuale "banca incaricata", il giorno successivo a quello in cui si verifica la perdita della qualifica di aderente alla liquidazione

Articolo 32

CRITERI E MODALITÀ DI RILASCIO ED UTILIZZO DELLE FIDEIUSSIONI

1. – I soggetti che assolvono all'obbligo di versamento dei margini mediante il rilascio di fideiussioni devono avvalersi di una sola banca fideiubente. La fideiussione e i successivi atti integrativi, in diminuzione o in aumento, devono essere rilasciati utilizzando il testo predisposto dalla Cassa. La fideiussione e gli atti integrativi devono essere inviati direttamente dalla banca fideiubente e pervenire alla Cassa almeno quattro giorni lavorativi bancari precedenti quello di cui all'art. 30, comma 2.

2. – Ciascuna banca fideiubente deve rilasciare una delega alla Banca d'Italia per effettuare, in caso di escussione delle garanzie prestate, i prelevamenti richiesti dalla Cassa mediante addebito automatico del conto di gestione.

3. – Ai sensi dell'art. 17, comma 5, delle Disposizioni, la fideiussione si estingue negli stessi termini previsti per la restituzione dei margini in contante, di cui al precedente comma 3 dell'articolo 31.

4. – La Cassa provvede tempestivamente a comunicare a ciascuna banca fideiubente ed al soggetto garantito" l'accettazione della fideiussione e dei successivi atti integrativi, nonché l'estinzione della stessa.

Articolo 33

MARGINI INTEGRATIVI

1. – Nel caso di richiesta alle banche aderenti dei "margini integrativi" di cui agli artt. 18, comma 4, e 19, comma 2, delle Disposizioni, la Cassa dà tempestiva comunicazione degli importi dovuti, che sono addebitati dalla Banca d'Italia sui relativi conti di gestione.

Articolo 34

REINTEGRO E RICOSTITUZIONE DEI MARGINI

Nel caso di intervento della Cassa per un importo superiore ai margini versati dall'inadempiente, l'ammontare dei margini da reintegrare, ai sensi . dell'art. 20 delle Disposizioni, è comunicato dalla Cassa e deve essere ricostituito entro le ore 11.00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di intervento.

Articolo 35

INTERVENTO DELLA CASSA IN CASO DI INADEMPIENZA NELLA LIQUIDAZIONE

1. – In caso di inadempienza nella liquidazione, la Cassa interviene immediatamente utilizzando le disponibilità, in fideiussioni e contante, del Fondo di cui all'art. 17 delle Disposizioni, per la copertura dei saldi lire e titoli, saldi che potrebbero ricomprendere anche partite escluse dalla garanzia del Fondo stesso.

2. – Successivamente all'intervento di cui al comma 1, la Cassa procede agli incassi e ai pagamenti conseguenti allo stralcio delle partite escluse dalla garanzia ai sensi dell'art. 19 delle Disposizioni.

3. – Alla chiusura delle procedure di liquidazione dell'insolvenza, la Cassa determina l'esborso definitivo del Fondo e la quota di pertinenza di ciascun aderente. Eventuali eccedenze a credito verranno messe a disposizione della Borsa Italiana SpA.

Articolo 36

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E COMMISSIONI

1. – Gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione sono tenuti a corrispondere alla Cassa, per la gestione del Fondo di cui all'art. 17 delle Disposizioni, una quota annua di partecipazione pari a Lire 2.500.000.

2. – I soggetti che assolvono all'obbligo di costituzione dei margini mediante fideiussioni, sono tenuti a pagare alla Cassa:
   a) una commissione pari allo 0,10% in ragione d'anno dell'importo garantito, con un minimo di Lire 100.000;
   b) una commissione pari allo 0,10% in ragione d'anno dell'importo di ciascuna variazione in aumento;
   c) una commissione fissa di Lire 50.000 per ciascuna variazione.

3. – I soggetti che assolvono all'obbligo di costituzione dei margini mediante versamento di contante, sono tenuti a pagare alla Cassa una commissione pari allo 0,20% in ragione d'anno sull'ammontare depositato, calcolato secondo la formula (C x i x t)/365, dove "i" è uguale a 0,002.

4. – I pagamenti di cui ai commi 1e 2 lett. a), devono essere effettuati il giorno di avvio dell'operatività e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio. I pagamenti di cui al comma 3, lett. b) e c) e comma 4, devono essere effettuati con le modalità operative e nei termini stabiliti con circolari applicative.

Articolo 37

INTERESSI SUL CONTANTE DEPOSITATO

Sui margini costituiti in contante ai sensi dell'art. 31, viene riconosciuto lo stesso tasso d'interesse corrisposto dalla banca depositaria sugli stessi. La loro liquidazione avviene secondo i termini e le modalità stabilite con circolari applicative.

Articolo 38

COMUNICAZIONI

La Cassa, con proprie circolari applicative, indica le ulteriori modalità operative per la gestione del Fondo di garanzia della liquidazione a contante.

SCHEMI DI ADESIONE ALLA CASSA

I moduli di adesione alla Cassa sono disponibili presso la sede ed inviati dietro richiesta.

Spett.le
Cassa di Compensazione
e Garanzia S.p.A.
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

ATTO DI ADESIONE ADERENTE GENERALE O INDIVIDUALE

La/Il ....
(di seguito: aderente) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n. ....
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale
rappresentante pro tempore

CHIEDE

di aderire alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) in qualità di aderente

- al fine di operare sui mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito: mercati) - alle condizioni che seguono.

Art. 1 L'aderente dichiara di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le negoziazioni dei contratti uniformi a termine, inclusi i modelli e le caratteristiche negoziali (di seguito: modelli), rispetto ai quali intende essere operativo, ed in particolare:
- il Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 (G. U. - Serie Generale n. 50 del 2 marzo 1994) (di seguito: Decreto Ministeriale);

e/o
- il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994;
- le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. - Serie generale - n. 73 del 27/3/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Disposizioni);
- il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa);

* indicare se generale oppure individuale

- i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana, tra cui la Deliberazione Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994 (G.U. - Serie Generale - n. 249 del 24/10/1994) (di seguito: Deliberazione).

Art. 2 L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli citati all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, impegnandosi a rispettarli unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati, fermo quanto stabilito al successivo art. 12.

Art. 3 L'aderente dichiara inoltre, e per quanto occorra:

a) di possedere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni, di Lit. (....), come risulta dall'allegata attestazione, rilasciata da una Società di revisione;

b[1]) di essere titolare di un conto di gestione presso la Banca d'Italia;

ovvero**

b[2]) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una "banca incaricata", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Cassa;

c[1]) di essere titolare di un conto accentrato in titoli presso la Banca d'Italia;

ovvero**

c[2]) di avere stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con un soggetto titolare di conto accentrato in titoli, presso la Banca d'Italia, per gli adempimenti derivanti dall'adesione alla Cassa;

d[1]) di aderire alla stanza di compensazione dei valori mobiliari di ....

ovvero**

d[2]) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente atto, con una "banca incaricata", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Cassa;

e) di essere stato ammesso ai mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, come risulta dalla documentazione allegata.

Art. 4 L'aderente si impegna, in particolare, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti all'art. 4, comma 6, delle Disposizioni e all'art. 6 del Regolamento Cassa, restando inteso che la mancata ottemperanza agli obblighi relativi può comportare le conseguenze previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa.

Art. 5 L'aderente si impegna, in particolare, ad adempiere alle obbligazioni relative ai margini di cui gli artt. 12, 13 e 14 delle Disposizioni e di cui alla Deliberazione, nel rispetto delle previsioni del Regolamento Cassa, restando inteso che le modalità di utilizzo del contante e dei titoli depositati presso la Cassa avvengono secondo le previsioni del Regolamento Cassa.

** Barrare la lettera che interessa ed eventualmente compilare la parte tratteggiata.

** Barrare la lettera che interessa ed eventualmente compilare la parte tratteggiata.

Art. 6 L'aderente conviene con la Cassa che, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 10 delle Disposizioni, la Cassa assumerà nei suoi confronti la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale esso ha contrattato sui mercati, restando l'aderente, per le obbligazioni che ha assunto verso quest'ultima, vincolato negli stessi termini verso la Cassa.

Art. 7 L'aderente, nella sua qualità di aderente generale, conviene con la Cassa che quanto previsto al successivo art. 8 vale anche per le posizioni contrattuali e per le obbligazioni assunte sui mercati dagli aderenti indiretti che ad esso fanno capo.

Art. 8 L'aderente si impegna a non far valere, nei confronti della Cassa, le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 relative ai contratti stipulati sui mercati.

Art. 9 L'aderente prende atto che non opera la compensazione legale nelle ipotesi descritte dall'art. 11, comma 4, delle Disposizioni.

Art. 10 L'aderente prende atto e conviene con la Cassa circa le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento Cassa in ordine ai trasferimenti delle posizioni contrattuali in essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che le comunicazioni e le eventuali contestazioni devono essere effettuate per iscritto, considerandosi in caso contrario come non effettuate.

Art. 11 L'aderente prende atto e conviene in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa a norma delle Disposizioni.

Art. 12 L'aderente potrà recedere dall'adesione alla Cassa nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento Cassa restando inteso che il recesso ha, in ogni caso, effetto ad avvenuta sistemazione di tutte le posizioni contrattuali in essere e che la Cassa può, in tali circostanze, stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.

Art. 13 L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto dei rapporti contrattuali che la Cassa intrattiene con la S.I.A. S.p.A., Società Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia.

Art. 14 L'aderente conviene che la Cassa non è responsabile, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod. Civ., per danni diretti o indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili, e quindi che la Cassa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operatività errata, ridotta o assente.

Art. 15 L'aderente elegge domicilio in ....
Via ....
ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima.

Art. 16 L'aderente riconosce che a tutti i rapporti con la Cassa che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione da parte della Cassa si applica la legge italiana anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'accordo, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

Art. 17 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Si allegano***:

o Attestazione dell'ammontare del patrimonio netto da parte di una Società di revisione

o Accordo con una "banca incaricata" (art. 3, lettera b2)

o Accordo con un soggetto titolare di conto accentrato in titoli (art. 3, lettera c2)

o Accordo con una "banca incaricata" (art. 3, lettera d2)

o Documenti di cui all'art. 3, lettera e)

o

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante

...., li ....

*** barrare la casella che interessa

Spett.le
Cassa di Compensazione
e Garanzia S.p.A.
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

ATTO DI ADESIONE ADERENTE INDIRETTO

La/Il ....
(in seguito: aderente) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n.
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale
rappresentante pro tempore

ovvero*

La/Il Sottoscritto ....
(in seguito: aderente) nata/o il
cod. fisc .... partita IVA ....
con studio in .... Via ....
.... iscritta/o all'Albo professionale
degli Agenti di Cambio di ....

CHIEDE

di aderire alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) in qualità di ADERENTE INDIRETTO - al fine di operare sui mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito: mercati), alle condizioni che seguono.

Art. 1 L'aderente dichiara di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le negoziazioni dei contratti uniformi a termine, inclusi i modelli negoziali e le caratteristiche (di seguito: modelli), rispetto ai quali intende essere operativo, ed in particolare:

- il Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 (G. U. - Serie Generale n. 50 del 2 marzo 1994) (di seguito: Decreto Ministeriale);

e/o

- il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994;
- le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. - Serie generale - n. 73 del 27/3/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Disposizioni);

* barrare la casella che interessa e compilare la parte tratteggiata

- il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa);
- i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana, tra cui la Deliberazione Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994 (G.U. - Serie Generale - n. 249 del 24/10/1994) (di seguito: Deliberazione).

Art. 2 L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli citati all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, impegnandosi a rispettarli unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati, fermo quanto stabilito al successivo art. 9.

Art. 3 L'aderente dichiara inoltre:

a) di aver stipulato apposito accordo con un aderente generale ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle Disposizioni, che si allega in originale;
b) di essere stato ammesso ai mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, come risulta dalla documentazione allegata.

Art. 4 L'aderente si impegna, in particolare, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti agli artt. 4, comma 6 e 9 delle Disposizioni e agli artt. 5 e 6 del Regolamento Cassa, restando inteso che la mancata ottemperanza agli obblighi relativi può comportare le conseguenze previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa.

Art. 5 L'aderente dichiara che la Cassa è estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali con l'aderente generale di cui al precedente art. 3, lett. a), derivanti dalle negoziazioni sui mercati e, conseguentemente, conviene con la Cassa che lo stesso non potrà far valere, nei confronti della Cassa medesima, alcuna pretesa derivante dalla propria negoziazione dei contratti sui mercati, ovvero dai rapporti contrattuali instaurati con l'aderente generale ai sensi dell'art. 1 dell'accordo di cui al precedente art. 3, lettera a).

Art. 6 L'aderente si impegna a non far valere nei confronti sia dell'aderente generale sia della Cassa le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni relative alle posizioni contrattuali e alle obbligazioni assunte sui mercati.

Art. 7 L'aderente prende atto e conviene con la Cassa circa le modalità ed i limiti stabiliti nel Regolamento Cassa in ordine ai trasferimenti delle posizioni contrattuali in essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che le comunicazioni e le eventuali contestazioni devono essere effettuate per iscritto, considerandosi in caso contrario come non effettuate.

Art. 8 L'aderente prende atto e conviene in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa a norma delle Disposizioni.

Art. 9 L'aderente potrà recedere dall'adesione alla Cassa nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento Cassa restando inteso che il recesso ha, in ogni caso, effetto ad avvenuta sistemazione di tutte le posizioni contrattuali in essere e che la Cassa può, in tali circostanze, stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.

Art. 10 L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto dei rapporti contrattuali che la Cassa intrattiene con la S.I.A. S.p.A., Società Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia.

Art. 11 L'aderente conviene che la Cassa non è responsabile, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod. Civ., per danni diretti o indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili e quindi che la Cassa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operatività errata, ridotta o assente.

Art. 12 L'aderente elegge domicilio in ....
Via ....
ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima.

Art. 13 L'aderente riconosce che a tutti i rapporti con la Cassa che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione da parte della Cassa si applica la legge italiana anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'accordo, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

Art. 14 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Si allegano[**]:

o Accordo con un aderente generale (art. 3, lettera a)

o Documenti di cui all'art. 3, lettera b)

o

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., li ....

[**] barrare la casella che interessa

L'aderente approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 2 (Accettazione della normativa e delle sue future modificazioni);
Art. 4 (Decadenza dall'adesione alla Cassa);
Art. 5 (Modalità di utilizzo di contante e titoli);
Art. 8 (Rinuncia a far valere, verso la Cassa, cause di invalidità ed inefficacia delle obbligazioni);
Art. 10 (Modalità e limiti del trasferimento delle posizioni contrattuali);
Art. 11 (Procedure in caso di inadempimento);
Art. 12 (Efficacia del recesso e modalità di sistemazione delle posizioni);
Art. 13 (Conoscenza ed approvazione del rapporto esistente tra la Cassa e la S.I.A.);
Art. 14 (Limitazione di responsabilità della Cassa);
Art. 17 (Foro competente).

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., lì ....

Spett.le
Cassa di Compensazione
e Garanzia S.p.A.
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

ATTO DI ADESIONE ADERENTE INDIRETTO

La/Il ....
(in seguito: aderente) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n.
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore

ovvero

La/Il Sottoscritto ....
(in seguito: aderente) nata/o .... il ....
cod. fisc .... partita IVA ....
con studio in .... Via ....
.... iscritta/o all'Albo professionale degli Agenti di Cambio di ....

CHIEDE

di aderire alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) in qualità di ADERENTE INDIRETTO - al fine di operare sui mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine, di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito: mercati), alle condizioni che seguono.

Art. 1 L'aderente dichiara di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le negoziazioni dei contratti uniformi a termine, inclusi i modelli negoziali e le caratteristiche (di seguito: modelli), rispetto ai quali intende essere operativo, ed in particolare:

- il Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 (G. U. - Serie Generale n. 50 del 2 marzo 1994) (di seguito: Decreto Ministeriale);

e/o

- il Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994;
- le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 (G.U. - Serie generale - n. 73 del 27/3/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Disposizioni);
- il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa);

- i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana, tra cui la Deliberazione Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994 (G.U. - Serie Generale - n. 249 del 24/10/1994) (di seguito: Deliberazione).

Art. 2 L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli citati all'art. 1, sia singolarmente, sia nel loro complesso, impegnandosi a rispettarli unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati, fermo quanto stabilito al successivo art. 9.

Art. 3 L'aderente dichiara inoltre:

a) di aver stipulato apposito accordo con un aderente generale ai sensi dell'art. 9, comma 1, delle Disposizioni, che si allega in originale;
b) di essere stato ammesso ai mercati telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, come risulta dalla documentazione allegata.

Art. 4 L'aderente si impegna, in particolare, a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti agli artt. 4, comma 6 e 9 delle Disposizioni e agli artt. 5 e 6 del Regolamento Cassa, restando inteso che la mancata ottemperanza agli obblighi relativi può comportare le conseguenze previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa.

Art. 5 L'aderente dichiara che la Cassa è estranea rispetto ai propri rapporti contrattuali con l'aderente generale di cui al precedente art. 3, lett. a), derivanti dalle negoziazioni sui mercati e, conseguentemente, conviene con la Cassa che lo stesso non potrà far valere, nei confronti della Cassa medesima, alcuna pretesa derivante dalla propria negoziazione dei contratti sui mercati, ovvero dai rapporti contrattuali instaurati con l'aderente generale ai sensi dell'art. 1 dell'accordo di cui al precedente art. 3, lettera a).

Art. 6 L'aderente si impegna a non far valere nei confronti sia dell'aderente generale sia della Cassa le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni relative alle posizioni contrattuali e alle obbligazioni assunte sui mercati.

Art. 7 L'aderente prende atto e conviene con la Cassa circa le modalità ed i limiti stabiliti nel Regolamento Cassa in ordine ai trasferimenti delle posizioni contrattuali in essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che le comunicazioni e le eventuali contestazioni devono essere effettuate per iscritto, considerandosi in caso contrario come non effettuate.

Art. 8 L'aderente prende atto e conviene in ordine alle procedure di inadempimento gestite dalla Cassa a norma delle Disposizioni.

Art. 9 L'aderente potrà recedere dall'adesione alla Cassa nel rispetto delle forme e dei tempi previsti dall'art. 7 del Regolamento Cassa restando inteso che il recesso ha, in ogni caso, effetto ad avvenuta sistemazione di tutte le posizioni contrattuali in essere e che la Cassa puo, in tali circostanze, stabilire particolari modalità per la sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.

Art. 10 L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto dei rapporti contrattuali che la Cassa intrattiene con la S.I.A. S.p.A., Società Interbancaria per l'Automazione con sede in Milano, per la gestione sistemistica ed informatica del sistema di compensazione e garanzia.

Art. 11 L'aderente conviene che la Cassa non è responsabile, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod. Civ., per danni diretti o indiretti causati da possibili interruzioni o malfunzionamenti del sistema di negoziazione e di gestione delle posizioni contrattuali, a qualunque causa imputabili e quindi che la Cassa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale pregiudizio economico, anche a titolo di mancato guadagno, che possa prodursi per operatività errata, ridotta o assente.

Art. 12 L'aderente elegge domicilio in ....
Via ....
ai fini del ricevimento delle comunicazioni della Cassa previste dalle Disposizioni e dal Regolamento Cassa ed a tutti gli effetti dei rapporti fra l'aderente medesimo e la Cassa. Eventuali variazioni saranno comunicate alla Cassa a mezzo raccomandata A.R. ed avranno effetto trascorsi 5 giorni dalla data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa medesima.

Art. 13 L'aderente riconosce che a tutti i rapporti con la Cassa che discendono dal presente atto e dalla sua accettazione da parte della Cassa si applica la legge italiana anche per quanto riguarda l'interpretazione dell'accordo, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

Art. 14 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Si allegano**:

o Accordo con un aderente generale (art. 3, lettera a)

o Documenti di cui all'art. 3, lettera b)

o

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., li ....

** barrare la casella che interessa

L'aderente approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 2 (Accettazione della normativa e delle sue future modificazioni);
Art. 4 (Decadenza dall'adesione alla Cassa);
Art. 5 (Estraneità della Cassa rispetto ai rapporti con l'aderente generale e alla gestione delle posizioni);
Art. 6 (Rinuncia a far valere, verso la Cassa, cause di invalidità ed inefficacia delle obbligazioni);
Art. 8 (Procedure in caso di inadempimento);
Art. 9 (Efficacia del recesso e modalità di sistemazione delle posizioni);
Art. 10 (Conoscenza ed approvazione del rapporto esistente tra la Cassa e la S.I.A.);
Art. 11 (Limitazione di responsabilità della Cassa);
Art. 14 (Foro competente).

TIMBRO del richiedente l'adesione e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., li ....

Spett.le
Cassa di Compensazione
e Garanzia S.p.A.
Piazza del Popolo, 18
00187 Roma

ACCORDO TRA ADERENTE GENERALE E ADERENTE INDIRETTO*

FRA

La/Il ....
(in seguito: ADERENTE GENERALE) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n.
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di.. nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore

in qualità di aderente generale alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito: Cassa) relativamente ai mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito: mercati), in forza del rapporto di adesione perfezionato con la comunicazione di accettazione, da parte della Cassa del .... , della domanda di adesione

E

La/Il ....
(in seguito: ADERENTE INDIRETTO) con sede legale in ....
Via ....
iscritta/o al Tribunale di .... n.
capitale sociale L. .... partita IVA ....
in persona di .... nato/a ....
il .... cod. fisc. .... nella qualità di legale rappresentante pro tempore
ovvero**

La/Il Sottoscritto ....
(in seguito: ADERENTE INDIRETTO) nata/o ....
....il
cod. fisc. .... partita IVA ....
con studio in .... Via ....

* il presente testo contiene i soli elementi essenziali dell'accordo aderente generale/aderente indiretto a cui le parti potranno aggiungere, con separato accordo, ulteriori clausole purché non in contrasto con le presenti.

** barrare la casella che interessa e compilare la parte tratteggiata

.... iscritta/o all'Albo professionale dell'Ordine degli Agenti di Cambio di ....

in qualità di richiedente l'adesione (ovvero di aderente indiretto) alla Cassa relativamente ai mercati per la negoziazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

PREMESSO

che l'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO dichiarano di ben conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati e le relative negoziazioni, inclusi i modelli e le caratteristiche negoziali (di seguito: modelli), rispetto ai quali intendono essere operativi, ed in particolare: il Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994 (di seguito: Decreto Ministeriale) e/o il Regolamento Consob approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994 (di seguito: Regolamento Consob), le Disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia del 16 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: Disposizioni), il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) (di seguito: Regolamento Cassa), i modelli e le caratteristiche negoziali dei contratti uniformi a termine futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana;

che l'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO dichiarano di voler regolare i propri rapporti in conformità alle disposizioni e ai modelli sopra citati, che sono da intendersi qui integralmente trascritti ed accettati con l'impegno di rispettarli, unitamente alle loro successive modificazioni ed integrazioni nonché ai futuri modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine che potranno essere negoziati sui mercati, senza eccezione alcuna e senza necessità che gli siano comunicati;

che le parti eventualmente disciplineranno, con separato accordo, altri aspetti inerenti all'oggetto del presente contratto.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Tra le parti si conviene che l'ADERENTE GENERALE assumerà automaticamente, nel rispetto dell'art. 10 delle Disposizioni, nei confronti dell'ADERENTE INDIRETTO la stessa posizione contrattuale della controparte con la quale l'ADERENTE INDIRETTO ha contrattato nei mercati, restando quest'ultimo vincolato nei confronti dell'ADERENTE GENERALE per le obbligazioni che ha assunto verso detta controparte.

Art. 2. L'ADERENTE INDIRETTO si impegna a non far valere le eventuali cause di invalidità e di inefficacia delle obbligazioni relative alle operazioni contrattuali assunte sui mercati, nel rispetto dell'art. 10, comma 5, delle Disposizioni.

Art. 3. L'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO si impegnano a non far reciprocamente valere la compensazione legale nelle ipotesi previste dalle Disposizioni.

Art. 4. L'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO si impegnano a rispettare la modalità ed i termini per lo scioglimento del presente accordo previsti dall'art. 9 delle Disposizioni e dall'art. 5 del Regolamento Cassa. A tal fine, l'ADERENTE GENERALE dichiara che continuerà a svolgere le funzioni di cui all'art. 6 delle Disposizioni fino alla data in cui il presente accordo avrà effetto e l'ADERENTE INDIRETTO prende atto che, successivamente, non potrà effettuare operazioni contrattuali sui mercati fino al giorno successivo a quello in cui la Cassa avrà ricevuto un nuovo accordo con altro aderente generale in sostituzione del presente contratto.

Art. 5. L'ADERENTE INDIRETTO si impegna a non avvalersi sui mercati di altro ADERENTE GENERALE.

Art. 6. Le parti dichiarano che nessuna clausola del presente contratto, né dell'eventuale accordo citato in premessa, è stata redatta né intesa quale deroga alle responsabilità che incombono alle parti stesse, ed in particolare in capo all'ADERENTE GENERALE secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale e/o Regolamento Consob, nelle Disposizioni, nel Regolamento Cassa, nei modelli e caratteristiche negoziali dei contratti futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana che in ogni caso prevalgono sul presente accordo.

TIMBRO dell'ADERENTE GENERALE e
FIRMA del legale rappresentante

TIMBRO dell'ADERENTE INDIRETTO e
FIRMA del legale rappresentante
oppure FIRMA dell'agente di cambio

...., li ....

98A2613

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651375) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 0 8 0 2 9 8 *

L. 4.500